

REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA

(C.F. 00115070856)

REP. n. 8547.

Contratto di cottimo fiduciario per i lavori di manutenzione straordinaria immobili scolastici della Zona Nord della Provincia - CIG 507429832D – CUP I26E12000100003.

Importo a base d'asta € 152.500,00 oltre € 4.500,00 per oneri di sicurezza.

Importo contrattuale € 105.411,36 oltre € 4.500,00 per oneri di sicurezza.

L'anno duemilatredici il giorno sette del mese di Novembre in Caltanissetta e negli Uffici della Provincia siti in Viale Regina Margherita n.30, davanti a me D.ssa

Salvatrice Bennarda Giannone, nata a Caltanissetta il 9.2.1955, Vice Segretario Generale della Provincia Regionale di Caltanissetta, sono personalmente comparsi,

da una parte, l'Ing. Giuseppe Tomasella, nato a Caltanissetta il 9 Maggio 1963,

Dirigente dei Settori VII e VIII, che nel presente interviene nella qualità di rappresentante della suddetta Provincia, domiciliato per la carica in Caltanissetta -

Viale Regina Margherita n.30, e, dall'altra, il Sig. Mangano Silvestro (di seguito Cottimista), nato ad Erice il 20.03.1977, Titolare nonché Direttore Tecnico

dell'omonima impresa (C.F. MNG SVS 77C20 D423P) con sede in Trapani, Via Andrea Gigante n. 32, iscritta al Registro delle Imprese di Trapani, domiciliato per

la carica presso la sede dell'Impresa.

Detti componenti, giuridicamente capaci, della cui identità personale io, Vice Segretario Generale, sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza

dei testimoni e con il presente atto convengono quanto segue.

PREMESSO CHE:

	con disposizione del Dirigente del Settore VIII prot. NP 2012/3093 del 4.10.2012	
	è stato nominato responsabile unico del procedimento l'Arch. Luigi Parrinello, ai	
	sensi dell'art. 10 del D.Lg.vo 163/2006 e ss.mm.ii.;	
	- con deliberazione commissariale n.292 del 27.12.2012 è stato approvato il	
	progetto esecutivo del 20.12.2012 per l'importo complessivo di € 157.000,00 di cui	
	€ 152.500,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 4.500,00 per oneri della sicurezza;	
	- con determinazione dirigenziale n. 460 del 23.4.2013 è stato disposto di affidare i	
	lavori a mezzo cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del Codice degli Appalti e con	
	il criterio del massimo ribasso di cui all'art. 82 del medesimo Codice, ferma restante	
	l'applicazione dell'art. 19, comma 6, della L.R. n. 12 del 12.07.2011;	
	- sperimentatosi detto cottimo fiduciario in data 6.6.2013, l'appalto dei predetti	
	lavori rimaneva aggiudicato provvisoriamente all'Impresa MANGANO SILVESTRO	
	con sede in Trapani, Via Andrea Gigante n. 32, che aveva offerto il ribasso	
	percentuale del 30,8778% e quindi per l'importo netto di € 105.411,36 (euro	
	centocinquemilaquattrocentoundici/36) oltre € 4.500,00 per costo della sicurezza,	
	come da verbale di aggiudicazione pubblicato dal 6.6.2013 al 20.6.2013;	
	- Con Determinazione Dirigenziale n. 632 del 25.6.2013 veniva approvato il verbale	
	di gara ed il cottimo veniva aggiudicato definitivamente alla suddetta Impresa;	
	- è stata acquisita dal competente Settore la documentazione, trasmessa all'Ufficio	
	Contratti con nota prot.n. 5071 dell'8.8.2013, tesa a comprovare il possesso e la	
	permanenza dei requisiti di partecipazione che il Sig. Mangano Silvestro ha	
	dichiarato o certificato di possedere in sede di gara, nonché l'inesistenza in capo	
	allo stesso di cause impeditive alla stipula dei contratti con la Pubblica	
	Amministrazione e con quest'Ente in particolare;	
	- con apposito verbale sottoscritto dal RUP e dal titolare in data 17.10.2013, ai	

sensi dell'art. 106 comma 3 del D.P.R. n.207 del 5.10.2010, si è preso atto del

permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;

- per come prescritto dall'art.131, del D.L.vo 163/2006, l'Impresa ha prodotto il Piano Operativo di sicurezza che, anche se materialmente non allegato, costituisce parte integrante e sostanziale di questo contratto;

- in applicazione del protocollo di legalità "Carlo Alberto dalla Chiesa", cui questa Provincia ha aderito, con nota n. 13320 del 18.6.2013 è stata chiesta alla Prefettura di Caltanissetta l'informazione di cui all'art.91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. in capo al Cottimista, ma, ad oggi, essa non è ancora pervenuta, per cui, essendo trascorsi infruttuosamente i 45 giorni dalla richiesta d'informativa previsti dal DPR 252/98, nonché i termini previsti dall'art.92, co.2, del D.Lgs. 159/2011, si può procedere alla stipula del presente contratto sotto condizione risolutiva prevista dagli articoli 11 (D.P.R. 252/98) e 92 (D.Lgs. 159/2011), che consente a quest'Ente di recedere dall'appalto, nel caso in cui l'informativa in parola dovesse attestare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del suddetto D.Lgs. 159/2011, o di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa.

Tutto ciò premesso, le parti richiedono me, Vice Segretario Generale, per la stipula del presente contratto, formato da vari articoli, in unico contesto con la superiore premessa e narrativa che, approvata dalle stesse, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

ART.1

La Provincia, come sopra rappresentata, affida i lavori suddetti al Cottimista che si obbliga ad eseguirli nel termine di mesi 12 (dodici), decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna, in conformità al progetto, al capitolato speciale d'appalto e alle

norme vigenti in materia di lavori pubblici, per il corrispettivo di € 105.411,36 (euro centocinquemilaquattrocentoundici/36) oltre € 4.500,00 per costo della sicurezza, per un totale complessivo di € 109.911,36.

ART. 2

I pagamenti dipendenti dall'esecuzione del presente contratto saranno corrisposti al Cottimista nei modi e termini indicati nel citato Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 3

Il Cottimista, a garanzia degli obblighi che assume con la stipula del presente contratto, ha costituito, in conformità a quanto stabilito dall'art. 113 del D. Lg.vo 163/2006, cauzione definitiva dell'appalto mediante polizza fidejussoria assicurativa n. 000005009022511450 del 16.10.2013 per l'importo garantito di € 22.000,00 emessa dall'Agenzia di Trapani 082 della FATA Assicurazioni S.p.A. con sede in Roma, avente efficacia fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

ART. 4

In applicazione dell'art.129 del D.Lgs. 163/2006 il cottimista ha prodotto polizza assicurativa indennitaria nella misura e nei modi stabiliti al punto 17 delle avvertenze del disciplinare di cottimo fiduciario.

ART. 5

Nel presente contratto non si applica né l'istituto della revisione dei prezzi, né il primo comma dell'art.1664 del codice civile, mentre, ricorrendone le condizioni, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.133 del D.Lgs. 163/2006, per come recepito nell'Ordinamento Siciliano dalla L.R. n. 12/2011.

ART. 6

Il Cottimista si obbliga espressamente a trasmettere, tramite il R.U.P., alla

Provincia e all'Osservatorio Regionale dei lavori pubblici, lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità degli eventuali contratti di nolo e forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. L'inosservanza di dette prescrizioni costituisce inadempimento contrattuale, avente le conseguenze di ordine giuridico che la normativa sui lavori pubblici e le disposizioni civilistiche vigenti in materia stabiliscono.

ART.7

Il medesimo Cottimista si obbliga espressamente a segnalare alla Provincia qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le sue decisioni in ordine all'esecuzione dei lavori. Lo stesso si obbliga, altresì, a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale - quali richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento in tutto o in parte dei lavori a determinate imprese - danneggiamenti, furti di beni personali o in cantiere, etc. Il medesimo si obbliga ancora a inserire identiche clausole negli eventuali contratti di nolo o forniture ed è consapevole che, in caso contrario le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. In caso di accertata e comprovata inosservanza degli obblighi predetti da parte degli Organismi Istituzionali all'uopo preposti, l'Ente, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze riguardanti le finalità dell'intervento, su proposta del responsabile del procedimento, valuterà l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.

ART.8

Il Cottimista, con la sottoscrizione del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Cottimista, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Cottimista, subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo di gara (**CIG: 507429832D**) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e il codice (**CUP: I26E12000100003**) – Codice Unico di Progetto relativo all'investimento pubblico. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il Cottimista, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. Il Cottimista, il subappaltatore o il subcontraente, che ha

notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

ART.9

Resta inteso che, in applicazione dell'art. 2, comma 2 della L.R. n.15 del 20/11/2008, si procederà alla risoluzione del presente contratto nel caso in cui il Cottimista sia rinviato a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

ART. 10

Ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. n. 207/2010, fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati:

- a) il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici (Decreto Ministero dei lavori pubblici n. 145/2000) per quanto non abrogato dal D.P.R. 207/2010;
- b) il capitolato speciale di appalto (CSA);
- c) l'elenco dei prezzi unitari;
- d) il piano operativo di sicurezza (POS) predisposto dal Cottimista ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006;
- e) le polizze di garanzia.

Dei suddetti documenti vengono materialmente allegati al presente atto solo il CSA (All.1) e l'elenco prezzi (All.2), i restanti rimangono acquisiti agli atti.

ART. 11

Tra le parti si conviene che, per tutto quanto non previsto espressamente nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel disciplinare tipo e nel presente contratto, esse si intendono impegnate ed obbligate ad applicare al rapporto la normativa vigente in materia.

ART. 12

Il Cottimista dichiara, ai fini dell'esecuzione dei lavori, che il proprio domicilio è quello in premessa indicato. Si conviene di conseguenza che in tale domicilio saranno notificati tutti gli atti sia giudiziari che amministrativi, ai quali potrà dare occasione il presente contratto.

ART. 13

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere è esclusa la competenza arbitrale, Foro competente è quello di Caltanissetta.

ART. 14

Il Cottimista, atteso che lo stesso ha dichiarato, in sede di procedura di cottimo, di volere subappaltare il 30% della categoria prevalente OG1 ed il 100% della categoria scorporabile OS8, dichiara di essere a conoscenza che l'affidamento delle lavorazioni oggetto del presente contratto in subappalto o in cottimo è ammesso con le modalità e le prescrizioni di cui all'art.118 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., e, pertanto, assume l'obbligo di subappaltare ad altro Operatore Economico, qualificato ai sensi dell'art.90 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., le opere della categoria OS8 come previste dal disciplinare di cottimo, nei tempi opportuni antecedenti la loro esecuzione al fine di consentire le necessarie autorizzazioni da parte della stazione appaltante.

ART. 15

La Provincia Regionale di Caltanissetta, in applicazione dell'art.11, commi 2 e 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n.252, e dell'art. 92, comma 3 e 4 del D.Lgs. 159/2011 recederà dal presente contratto, salvo il pagamento delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione di quelle rimanenti, nei limiti delle utilità conseguite, qualora le informazioni prefettizie di cui in premessa, dovessero riportare l'esistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del suddetto D.Lgs. 159/2011 o di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa.

ART. 16

Le spese di bollo per l'originale e le copie occorrenti, i diritti di rogito, la tassa di registrazione ed ogni altra spesa (tutto incluso e nulla escluso) inerenti, a qualsiasi titolo e causa, al presente contratto, sono poste per intero a totale carico del Cottimista, senza diritto di rivalsa.

Quest'atto, scritto da persona di mia fiducia in tre fogli di carta resa legale di cui occupa otto facciate e quanto della presente fino alle firme, è stato letto, ad eccezione degli allegati, dalla cui lettura le parti mi dispensano in quanto espressamente dichiarano di ben conoscerli, da me, Vice Segretario Generale della Provincia Regionale di Caltanissetta, alle parti contraenti che, essendo conforme alla loro volontà, lo approvano e in calce lo sottoscrivono, unitamente agli allegati:

La Provincia: F.to Giuseppe Tomasella n.q.

L'Impresa: F.to Mangano Silvestro

Il Vice Segretario Generale: F.to Salvatrice Bennarda Giannone

L'Impresa dichiara espressamente di accettare, ai sensi dell'art.1341 del Codice Civile, le clausole contenute negli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 e 15 del presente

contratto.

L'Impresa: F.to Mangano Silvestro